

Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari con lo stato di famiglia

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il coniuge, ai fini delle detrazioni Irpef, il lavoratore extracomunitario può presentare il certificato di stato di famiglia

La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1234 e 1235, legge n. 296/2006) ha stabilito che le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia a favore di soggetti non residenti fiscalmente in Italia (v. Dm n. 149/2007), in via transitoria per gli anni 2007, 2008 e 2009, e a favore di soggetti extracomunitari, possono essere assegnate se vengono rispettate determinate condizioni e se vengono presentate apposite certificazioni previste sia dal legislatore sia dalle disposizioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate.

Lavoratori extracomunitari

Documentazione richiesta

Il comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ha introdotto una specifica regolamentazione per i soggetti extracomunitari che richiedono le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d'imposta sia attraverso la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 15/2007, ha spiegato la portata della predetta norma ed ha precisato che i lavoratori extracomunitari per ottenere le detrazioni d'imposta per i carichi di famiglia devono presentare, oltre alla dichiarazione prevista dall'art. 23 del Dpr n. 600/1973, la seguente documentazione attestante la parentele e lo *status* di familiare a carico, vale a dire soggetti con redditi non superiori a 2.840,51 euro (trattasi, peraltro, della stessa documentazione fissata per i contribuenti non residenti dal Dm n. 149/2007):

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine (sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell'Aja del 5.10.1961);

Che cos'è l'Apostille - Un'Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei Paesi firmatari della *Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri*, meglio nota come *Convenzione dell'Aja*. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della *certificazione a catena* in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento.

- documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal Consolato Italiano, nel paese di origine.

L'attestazione con il certificato di famiglia

La medesima circolare n. 15/2007 (confermata dalla circolare n. 34/2008) aggiunge, anche se non previsto dall'attuale previsione legislativa, che se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. Nulla dice, detta circolare, per quanto riguarda il coniuge dell'extracomunitario residente in Italia e anch'egli iscritto nell'anagrafe dei residenti.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 8 del 13.3.2009), rispondendo ad uno specifico quesito, ha affrontato il problema ed ha precisato che il lavoratore extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa, anche in tale situazione, documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, così come previsto per i figli. La condizione, per utilizzare tale procedura, è quella di dimostrare che il matrimonio sia stato riconosciuto e quindi trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente (vale a dire che lo *status* di coniuge risulta verificato dall'anagrafe comunale).

Detrazioni per familiari a carico

Soggetti non residenti
(ancora per il solo 2009)

Lavoratori extracomunitari
residenti e non residenti



Devono presentare al datore di lavoro sostituto d'imposta
(oltre alla dichiarazione di cui all'art. 23 del Dpr n. 600/1973)



Residenti nei Paesi
Ue e See (Norvegia)

Residenti
negli altri Paesi



Autocertificazione attestante:

- il grado di parentela del familiare a carico, il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste;
- che il familiare a carico possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,41 euro;
- che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza.

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto (non residenti che vivono in Italia - ris. n. 6/2008);
- documentazione con apposizione dell'Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell'Aja);
- documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all'originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine.

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto;
- documentazione con apposizione dell'Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione);
- documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all'originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine.

Se i figli e il coniuge (il cui *status* è verificato e attestato dal Comune) sono residenti in Italia, è sufficiente, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente.

Il testo della circolare

AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 13 MARZO 2009, N. 8/E (STRALCIO)

Oggetto: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata.

1. Irpef

1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari

D. *La Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:*

- a) *documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;*
- b) *documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;*
- c) *documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.*

Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata. Si chiede se il sostituto d'imposta possa riconoscere le detrazioni per il coniuge a carico residente (o non residente) ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (cioè trascritto in Italia) nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni.

R. L'art. 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia. In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando la documentazione descritta. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. In coerenza con l'orientamento richiamato, si ritiene che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.

Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.

Le detrazioni per gli anni successivi

La richiesta delle detrazioni per gli anni successivi a quello di prima presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione che confermi il perdurare della situazione precedentemente certificata. In caso contrario la certificazione dovrà essere aggiornata (Agenzia delle Entrate, circ. n. 15/2007).

Le detrazioni per lavoro dipendente

Le detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente ex art. 13 Tuir sono invece applicabili agli extracomunitari anche in assenza di specifica richiesta e anche ai soggetti non residenti (art. 24 Tuir - . AE, circ. n. 15/2007).

Contribuenti

non residenti fiscalmente in Italia

L'art. 1, commi 6 e 1324, legge n. 296/2006, in materia di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia di soggetti non residenti, ha stabilito che:

- in via generale, dette detrazioni non competono (art. 24, comma 3, Dpr n. 917/1986);
- in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni 2007, 2008 e **2009 (ultimo anno)**, competono a condizione che i soggetti non residenti dimostrino di non godere di analogo beneficio nel Paese estero di residenza e che le persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia).

La documentazione da produrre

La documentazione che detti soggetti devono produrre si differenzia in funzione della loro residenza, se in ambito Ue o See o in ambito extra Ue, in particolare:

☐ per i soggetti residenti in ambito Ue (Paesi comunitari) e See (Paesi dello spazio economico europeo, per l'argomento in esame la Norvegia) l'attestazione è effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione a norma dell'art. 47, Dpr n. 445/2000, sottoscritta e presentata - art. 38 del medesimo Dpr - unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) contenente:

a) il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione;
b) che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a 2.840,51 euro (riferito al periodo d'imposta inte-

ressato alla richiesta delle detrazioni);

c) che il richiedente non gode di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;

☐ per i soggetti residenti negli altri Stati esteri l'attestazione di cui al punto precedente è effettuata mediante:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine (presente sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell'Aja del 5.10.1961 - vedere apposito spazio);

c) documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine.

Detta documentazione dovrà far parte integrale della dichiarazione di richiesta delle detrazioni di cui all'art. 23 del Dpr n. 600/1973.